24 Maggio 1985 - La Corte Costituzionale si pronuncia sull'obiezione di coscienza

La sentenza della Corte

Il 6 maggio scorso la Corte Costituzionale ha discusso in udienza pubblica le eccezioni di costituzionalità, sollevate in ben dieci ordinanze dal TAR del Piemonte, relative alla legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Il 24 maggio la sentenza è stata depositata in Cancelleria e resa di pubblico dominio.

In questo articolo presentiamo i punti più salienti della sentenza.

a cura di Guido Miglietta

Il 6 maggio 1985 la Corte Costituzionale nella sentenza n. 164 ha rigettato tutte le questioni di legittimità costituzionale della legge 772 del 15-12-1972 e succ. modifiche, sollevate da ben 10 ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. I dubbi per cui i giudici del TAR ricorrevano alla Corte da una parte mettevano in discussione l'intera legge ritenuta contraria alla Costituzione, dall'altra si limitavano a denunciare l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 3 della legge — il quale fissa il termine di sei mesi per la decisione del Ministro sulla domanda di obiezione — per le discriminazioni cui dà adito la sua disapplicazione nei confronti degli obbligati alla leva.

Per illustrare la risposta che i giudici della Corte danno alle questioni sollevate, riportiamo la sentenza nei suoi punti salienti riproducendone il meccanismo: prima esponiamo la questione del giudice del TAR che ricorre alla Corte, quindi presentiamo la risposta e il pensiero della Corte sulla questione sollevata. La sentenza è stata pubblicata per intero sulla Gazzetta ufficiale n. 131-bis del 5-6-1985.

La legittimità della legge 772

La prima questione sollevata è la questione della legittimità dell'intera legge dell'obiezione. Secondo il giudice del TAR l'intera legge è in contrasto con la Costituzione poiché: « La Carta Costituzionale... pone ai componenti della comunità associata dei doveri inderogabili e qualificanti il loro status civitatis (art.2 Cost.), tra l'altro proclamando (art. 52) che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e dichiarando di conseguenza che il servizio militare è obbligatorio ».

La risposta della Corte è che il giudice del TAR non opera una distinzione adeguata tra il primo comma dell'art. 52 della Costituzione: « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino », e il secondo comma: « il servizio militare è obbligatorio... », ma « per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria... rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicché esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare».

Di conseguenza il servizio militare «ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art .52 Cost., il che impone di tenere distinte le rispettive sfere di applicazione.

In particolare, mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venir meno, il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ».

Perciò per i giudici «la legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso alla obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare arma-

to, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

Il rispetto della coscienza individuale

Una seconda obiezione di incostituzionalità dell'intera legge muove invece da un versante opposto: se, dice il giudice del TAR del Piemonte, « è irrinunciabile l'esigenga fondamentale di rispettare le coscienze individuali », la legge non è equa poiché: « ... non vi sarebbe ragione di ritenere che tale salvaguardia dei valori dell'individuo debba riguardare solo alcuni, cioè solo coloro che abbiano fatto professione pubblica di certe convinzioni etiche.

Una volta ritenuta la preminenza della libertà di coscienza individuale, anche nell'eventualità di un possibile grave pericolo per la sopravvivenza della comunità associata, il principio di eguaglianza comporta che di tale preminenza debba avvalersi in perfetta parità e liberamente qualunque cittadino ».

Subordinatamente non si vede per quale ragione si debba obbligare il cittadino « a far dichiarazione o professione di fede pubblica... e non gli si consenta, invece, di esprimere in mera libertà il pensiero e la sua pura e semplice repulsione all'uso delle armi ».

Secondo la Corte la questione sollevata dal giudice del TAR è inammissibile: la legge, come già si è detto, è pienamente costituzionale senza dover ammettere deroghe al dovere di difesa della Patria e senza neppure invocare la preminenza della libertà di coscienza individuale per giustificarla costituzionalmente.

Sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge con gli argomenti che il giudice del TAR ha proposto è per la Corte persino illogico, poiché se la legge venisse a decadere in forza di tali argomenti questo fatto « ... verrebbe a privare del riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche coloro i quali ne possono, al momento, beneficiare solo che manifestino le proprie convinzioni al riguardo.

Un arretramento di posizioni tanto più grave ora che una risoluzione del Parlamento Europeo (7 febbraio 1983), ricordato come il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione vada annoverato tra i diritti fondamentali, constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato ».

Il termine dei sei mesi

E veniamo alla questione della legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3: « il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda ». Ben nove ordinanze su dieci chiedevano alla Corte di valutare la legittimità di tale comma in quanto il termine dei sei mesi, semplicemente « ordinatorio » e quindi non vincolante per l'Amministrazione della Difesa, tra tutti i cittadini obbligati alla leva espone a discriminazione, per la disparità del trattamento, solo coloro che fanno domanda di obiezione di coscienza.

La pura e semplice « ordinatorietà » del termine dei sei mesi « implicherebbe il venir meno dell'imprescindibile garanzia di non restare per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione imprevedibile anche nel « quando », del Ministero della Difesa, in ordine all'accoglimento o meno della domanda... Ciò da un lato potrebbe dare adito persino a comportamenti larvatamente vessatori in conflitto con l'esigenza di buon andamento e imparzialità degli uffici (art. 97 Cost.), dall'altro si troverebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, data la differenza riscontrabile con gli altri obbligati alla leva ».

La Corte Costituzionale risponde dicendo che il termine dei sei mesi, previsto dal secondo comma dell'art. 3, non è semplicemente « ordinatorio ». Colui che ha presentato domanda di obiezione e non ha ricevuto risposta entro sei mesi può mettere in mora l'Amministrazione notificando al Ministro della Difesa una formale diffida con la quale si invita espressamente l'Amministrazione a provvedere in ordine alla domanda entro un termine prefissato (non meno di sessanta giorni dalla notifica), con l'avvertenza che all'inerzia protratta oltre tale termine verrà attribuito il valore giuridico di un provvedimento di risposta negativo (procedura per la formazione del silenzio-rifiuto) il quale può essere oggetto di impugnazione dinanzi al TAR.

Questa è la forma di tutela suggerita dalla Corte quando dice di ritenere utilizzabile « anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto »: il termine dei sei mesi, da non ritenersi semplicemente « ordinatorio », fissa il momento « a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale (al TAR), per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza, e, nel caso di persistente inerzia, per vedere successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive ».

Perciò, secondo la Corte, « grazie all'esistenza di questa forma di tutela... perde consistenza l'asserto secondo cui chi si dichiara obiettore di coscienza resterebbe — a differenza degli altri obbligati alla leva — per un periodo indeterminabile alla mercé dell'Amministrazione, esposto al rischio di comportamenti vessatori ».

Tuttavia « non si può pretendere che l'invocata parità nell'assoggettamento agli obblighi di leva comporti una completa parità con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio » poiché c'è la « ... necessità di una domanda motivata da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile, domanda meramente eventuale e, quindi, non preventivabile.

Una coincidenza nei momenti iniziali sarebbe possibile soltanto in un regime di alternatività incondizionata tra i due tipi di servizio ma una simile soluzione presupporrebbe necessariamente la facoltatività del servizio militare armato, di cui è ostacolo l'art. 52, secondo comma, Cost. ».

La Corte conclude auspicando una più puntuale applicazione dell'art. 3, secondo comma della legge 772, che prevede il termine dei sei mesi per la decisione del Ministro della Difesa « onde circoscrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa ».

a cura di Guido Miglietta